



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



RIFLESSIONI E VALUTAZIONE CRITICA SUL DECRETO TREMONTI-BRUNETTA

(A cura di Franco Moretti e Michele D'Ambrogio)

PREMESSA

Di seguito, proponiamo una selezione degli articoli, contenuti nel D.lgs. 112 del 25 giugno 2008 – “decreto Tremonti” - convertito con modifiche nella L 133 del 6 agosto 2008, che incidono negativamente sul Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in termini di qualità del servizio al cittadino e delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il decreto “Tremonti-Brunetta non ha subito significative modifiche nel passaggio in Parlamento, anzi, approfittando dello schiacciante predominio parlamentare, il centro destra ha consumato l’ennesimo affondo, stavolta contro la contrattazione, inserendo una norma programmatica di limitazione delle agibilità e libertà sindacali: una chicca che va ad aggiungersi alla politica di destrutturazione e conseguente demolizione dei servizi pubblici e del lavoro pubblico.

E’ sempre più chiaro lo scopo perseguito attraverso l’offensiva qualunquista e populista sui “fannulloni” e sugli “assenteisti” e si rivela il vero volto ed il vero obiettivo della destra: l’alienazione dei diritti contrattuali dei lavoratori pubblici, quale subdolo assist a Confindustria che non fa certo mistero di volere, nei settori lavorativi privati, l’eliminazione dei Contratti Collettivi di lavoro, per avviare definitivamente i contratti di lavoro individuali stipulati direttamente fra datore di lavoro e dipendente.

Ciò premesso, è evidente che l’inclusione di interi settori di lavoratrici e lavoratori particolarmente esposti al rischio e all’usura professionale, come i Vigili del Fuoco, nelle norme più disastrose per il servizio pubblico, oltre che per diritti e tutele – come quelle sulla malattia e sui tagli agli organici – testimonia la ferma volontà del Governo di andare ad una resa dei conti con l’intero mondo del lavoro pubblico e, non a caso, con le rappresentanze sindacali dello stesso.

Il Coordinamento CGIL VVF, unitamente alla FP-CGIL si batterà, già a partire dalle prossime mobilitazioni, affinché si correggano adeguatamente tutti quei recenti provvedimenti che sono palesemente **sbagliati per il Paese, dannosi per lavoratrici e lavoratori, gravi per i cittadini.**



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



INDICE

TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'

CAPO VI - LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

Art. 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

Art. 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

CAPO VIII - PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

Art. 46-bis. - Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.

Art. 47 - Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Art. 49 - Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

Art. 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

TITOLO III STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

CAPO I-BILANCIO DELLO STATO

Art. 60 – MISSIONI DI SPESA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA

art 62 – contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

art 63 – esigenze prioritarie

CAPO II - CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO

art. 66 - turn over

art. 69 - progressione triennale

art. 70 - esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

art. 71 - assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

art. 72 - personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

art. 73 - part time

art. 74 - riduzione degli assetti organizzativi



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Titolo II - Sviluppo economico, semplificazione e competitività

Capo VI - Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 19 (Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Commento: dal 1 gennaio 2009 si consente il cumulo tra pensione di vecchiaia ed anzianità e reddito da lavoro autonomo e dipendente; si elimina il limite massimo di cumulabilità che era pari al 50% della eccedenza sull'importo della pensione (commi 21 e 22 art.1 legge 335/95)



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Art. 21 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro».
 2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 36, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
- Omissis

Commento: premesso che attualmente non sono previste forme di contratti a tempo determinato nel Corpo Nazionale, le regole introdotte da questo articolo valgono anche per i settori pubblici: il ricorso al rapporto di lavoro a termine di cui al D.Lgs 368/2001 è reso possibile anche per l'attività ordinaria del datore di lavoro.

Se nel settore operativo l'attuale sistema di reclutamento non sembra essere messo in discussione (ma occorrerà vigilare), maggiormente esposto a possibili applicazioni dei contratti a termine è il SATI, soprattutto, per le incidenze negative sugli organici derivanti anche dalla deroga al limite massimo di 36 mesi del tempo determinato, vincolo posto dal precedente governo attraverso la L. 247/2007 (Protocollo Welfare).



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Capo VIII

Piano industriale della pubblica amministrazione.

Art.46. (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.».

Omissis

Commento: si conferma il ricorso a consulenze esterne, che in presenza di forti riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche, oltre a profilarsi molto dispendiose, ipotizzano l'occupazione di spazi ulteriori per professionisti e ceti elevati (tipo Brunetta che da Professore universitario ha assunto contemporaneamente consulenze e collaborazioni con altri Enti pubblici e privati).



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



«Art. 46-bis. - (Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali).

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle Amministrazioni interessate dall'applicazione dell'art. 67, comma 2.

Commento: con questa modifica apportata dal Parlamento, si gettano le basi per una forte limitazione delle agibilità sindacali e si completa l'opera di attacco ai CCNL. Pertanto, indipendentemente dalla demagogia del recupero delle risorse tolte alle rappresentanze sindacali, in favore del personale sui contratti integrativi, questa norma si ripercuoterà negativamente sulle lavoratrici e sui lavoratori in termini di capacità di risposta organizzata all'attacco del Governo ai salari e ai contratti di lavoro.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Art. 47 (Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi).

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».

Commento: si accentua l'impegno per limitare la seconda attività dei dipendenti pubblici, mentre (con il precedente art. 46) si limitano solo marginalmente le collaborazioni e le consulenze dei professionisti alla PA. Pertanto, due pesi e due misure, permissive per i ceti alti e ferocemente inflessibile contro i livelli più bassi della PA.

Art. 49 (Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni).

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: «36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del dec. legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».

Commento: si cambia radicalmente indirizzo e invece di perseguire la fine del precariato, se ne accentua l'utilizzo. Al momento non sembrano esserci ricadute sul settore operativo del Corpo Nazionale, mentre possono verificarsi nel SATI (vedere anche commento art. 21).



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



TITOLO III - STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

CAPO I - BILANCIO DELLO STATO

Art. 60. (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
Omissis.

Commento: l'elenco n. 1 prevede riduzioni di Euro 88.254 sulle spese correnti per il Soccorso civile operate dal Ministero dell'Economia, mentre altri 41.254 sono sottratti direttamente dal Bilancio del Ministero dell'Interno, sempre per spese per il Soccorso civile.

Art. 61. - (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica).

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita` indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e` ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalita` interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "«al 30 per cento»";
- b) in fine, e` aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

Omissis



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

omissis

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

omissis

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Omissis

Commento: articolo inserito nell'iter Parlamentare. E' il tentativo di mettere una foglia di fico alle evidenti storture del decreto, senza avere la voglia di modificarlo. Si accentua qualche taglio alle consulenze e a spese di puro marketing ma di poca entità.

Grave - nel segno di togliere ai deboli per dare ai forti - il dimezzamento dei compensi per i componenti dei collegi arbitrali, che mette a rischio l'unica istituzione fino ad ora funzionante contro i soprusi dell'Amministrazione nei confronti del dipendente pubblico.

Le misure di compensazione delle assunzioni, attraverso capitolati generali, sono poche e sicuramente inadeguate per i Vigili del Fuoco (i tagli del successivo art. 66, causeranno la perdita di altre 2.000 unità fino al 2.010, che porterà la carenza del solo turn-over a 5.000 unità), tanto più perchè messe in un calderone generale dove alla fine arriverà ben poco, come già accaduto in precedenti finanziarie.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Art. 63. (Esigenze prioritarie)

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009-2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Commento: singolare che le risorse finanziarie per i contratti siano allocate nel capitolo di bilancio (art. 10, comma 5 L 307/2004) istituito per ridurre la pressione fiscale e confuse, inoltre con lo stanziamento per Roma Capitale. Ad ogni buon conto l'aumento di salario per il biennio economico 2008-2009, scaduto da quasi otto mesi, è di circa 9 Euro mensili per il 2008 – a meno che quei soldi non vengano dirottati su Roma Capitale -, che sono meno della vacanza contrattuale, mentre per il 2009 è di 60 euro scarse procapite, che significa un recupero inflattivo di poco superiore all'1%, mentre tutti gli indicatori rilevano un'inflazione del 3,6%.

CAPO II CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 66.(Turn over)

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.»

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.»

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

13. omissis

14. omissis

Commento: con questo articolo si riducono ulteriormente le previsioni di assunzioni per il recupero del turn-over, contenute nella precedente finanziaria, per altro già inadeguate, si rischia di mettere a serio rischio il servizio e di avere ricadute disastrose sulla sicurezza degli operatori e sulle speranze di stabilizzazione di circa 7.000 discontinui/precari Vigili del fuoco.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha un organico di 30.000 unità operative, ma per fornire un servizio efficiente di soccorso efficace dovrebbe avere un organico di 45.000 unità, calcolando 1 vigile del fuoco ogni 1.500 abitanti, la situazione attuale è ancora più difficile, in quanto si deve registrare un'ulteriore carenza di oltre 3.000 unità per il mancato recupero del turn – over, determinato dai tagli alle finanziarie operati negli ultimi 10 anni, a maggior ragione diventa intollerabile che alla fine del triennio questa finanziaria produca un ulteriore diminuzione degli attuali organici, fino a 5.000 unità nel 2011.

Infatti, ferme restando le assunzioni di 1346 unità, già autorizzate, a valere per il 2007, 2008 e 2009, per effetto di svariate fonti di risorse, dalle quali aspettiamo altre 300 unità circa per il 2010 (art. 1, comma 346 L 244/2007), ai sensi di questo articolo, nel 2009, invece del recupero del 20% del turn over del 2008, ci sarà solo il 10% e il 20% sarà il complessivo del recupero per il 2010 e il 2011, contro il 60% previsto in precedenza.

Nel 2012 , ci sarà la possibilità di recuperare fino al 50% del turn over, ma la situazione sarà già pesantemente compromessa, immaginando dimissioni di altre 3.000 unità alla fine del 2011, che potrebbero essere attenuate in virtù del comma 6 del presente articolo e dei commi 17 e 22 dell'art. 61, non dimenticando che il fondo generale della PA è finanziato solo fino al 2009 e che per il 2007, da quello, abbiamo avuto circa 120 unità e che, pertanto, non crediamo di poter ottenere più di 300 unità per il triennio 2008-2009-2010, incluse le risorse, per altro molto confuse che, eventualmente, entreranno del fondo dell'art. 61.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Art. 69 (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti e` differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e` attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e` utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita` pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita` di versamento, da parte delle singole universita`, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita` di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Commento: il Parlamento ha modificato su questo punto l'iniziale disposizione di rendere, da subito, triennali gli scatti biennali del personale con modello contrattuale di diritto pubblico, inclusi, quindi i Vigili del fuoco. Dopo l'approvazione del Parlamento è stata annullata la modifica a degli scatti biennali in triennali, ma resta il blocco degli scatti per tutto il 2009.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



In tal modo il Governo prende tempo e anticipa per legge, per il momento nei settori regolati dal diritto pubblico, la modifica del contratto da biennale a triennale: un altro motivo per ritenere ancora di più fallimentare la riforma 252/04 del rapporto di lavoro e il d.lgs, 217/05 che la attua.

Art. 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Commento: il beneficio tolto consiste nel riconoscimento di un aumento sul tabellare del 2,50% per infortuni o malattie riconosciute dipendenti da cause di servizio, ascrivibili alle categorie più alte a partire dalla 6° e dell'1,25% per quelle inferiori.

La FP-CGIL, all'interno del movimento generale di protesta ne aveva chiesto il ripristino per tutti, a maggior ragione per le categorie di lavoratori più esposti alle malattie professionali, tra i quali i Vigili del Fuoco.

In sede di conversione parlamentare il beneficio è stato restituito ai soli lavoratori del comparto sicurezza e difesa, per i quali siamo ovviamente contenti, ma tutto questo ci dà ulteriori elementi per riflettere su quali siano le vere priorità nel palazzo del Ministero dell'Interno e nel governo e quanto inutile e sbagliata sia stata la riforma del rapporto di lavoro dei Vigili del Fuoco, che toglie diritti e tutele, ma non porta nessun beneficio.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita` operative ed addestrative»;

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Commento: questo articolo determina l'abrogazione per legge delle norme contrattuali sulla malattia. Contrariamente a quanto lasciato credere da alcune lacune del d.lgs. 112 del 25 giugno 2008, si applica anche al personale non contrattualizzato (diritto pubblico), come chiarito successivamente dalla circolare n. 7/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata dal Ministro Brunetta il 17 luglio 2008*.

Questo è un provvedimento deciso con un intento meramente mediatico per far vedere la severità di questo Governo nei confronti dei lavoratori "fannulloni", in realtà la stesura della norma penalizza, così come concepita, soprattutto chi è malato ed è in condizioni di non potersi recare al lavoro, basta pensare ai tanti casi di malattia grave non ricompresi nella casistica del presente articolo (ad es. la minaccia di aborto; cura e terapie che non sono prestate in day hospital), e magari con problemi finanziari collegati alla propria condizione, si trova ad aver corrisposto soltanto il trattamento fondamentale, negando in questo modo il valore della maternità e della sua tutela.

Come noto il DPR 7 maggio 2008 (CCNL 2006-2009), art. 15 e il CCNL 1994-1997, art. 26 non prevedevano trattenute di nessun tipo per malattia per i primi 10 giorni, se non per il salario accessorio, ora lavoratori e lavoratrici malate rischiano di perdere la quota corrispondente di indennità di rischio del personale operativo e della quota ridotta del SATI.

Ovviamente, tenteremo di opporci, dato il carattere fondamentale dell'indennità di rischio che segue l'andamento della retribuzione di base ed è connaturata alla professione di Vigile del fuoco.

Particolarmente inaccettabile per la FP-CGIL la mancata esclusione da questo articolo dei settori di lavoro particolarmente esposti all'usura professionale, come i Vigili del Fuoco.

Dispiace, in tal senso, la presa in giro operata dal Parlamento nei confronti dei lavoratori del comparto sicurezza e difesa, con l'inserimento del comma 1bis, che ratifica solo l'esclusione delle cause di servizio, già prevista dal comma 1.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo)

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando prioritita' al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita'.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.

«Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.

Commento: la possibilità di andare in congedo anticipato, prevista dal comma 1 riguarda il SATI e tecnici operativi con esclusione di Vigili, Capi Squadra e Capi Reparto, per i quali il minimo contributivo coincide già con la possibilità di andare in pensione anticipata, con un'età minima di 53 anni.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Ulteriore insoddisfazione si esprime per il fatto che le qualifiche operative siano state escluse anche dalla correzione del comma 11 da parte del Parlamento, che ha previsto l'emanazione di appositi decreti di armonizzazione con normative speciali di altre categorie.

In realtà, nei successivi commi tale opportunità viene fortemente condizionata dalla discrezionalità dell'Amministrazione e dalla decurtazione del 50% del salario, per cui diventa conveniente soltanto per coloro che hanno già un doppio lavoro, perché è difficile immaginare di poter vivere per 5 anni con un salario decurtato dalle 500 alle 1.000 euro al mese.

La permanenza in servizio oltre il limite di età pensionabile, prevista dal comma, 7 e seguenti, è stata interdetta al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per tutti i ruoli dall'art. 5 della legge di riforma 252/04.

Art. 73 (Part time)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere concessa dall'amministrazione»;
- b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite dalla seguente «pregiudizio»;
- c) al secondo periodo le parole da: «puo' con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
- d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
- b) le parole da «puo' essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;
- c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttivita' individuale e collettiva» sono soppresse.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Commento: come noto il "part – time" nel Corpo Nazionale VVF è limitato al SATI e, in tal senso, era stato recepito dai CCNL di diritto privato (art. 4 del CCNIL del 24 aprile 2002 – code contrattuali -) e successivamente ripreso nel d.lsv. 217/05, ma tolto dalla contrattazione tra le parti e lasciato alla potestà della norma, attraverso un regolamento che non è stato ancora visionato dalle OO.SS..

Nel contempo lo stesso 217 garantisce l'applicazione della legge 662/96, che con questo articolo viene modificata in senso negativo: infatti fino ad oggi la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part -time era accolta automaticamente dalla amministrazione che provvedeva di conseguenza a trasformare il posto in organico anch'esso in part-time.

Ora l'accoglimento della richiesta diviene " a discrezione dell'amministrazione".

Si tratta di un'ulteriore norma che "relativizza" la certezza di parità di trattamento in tema di lavoro. Nello stesso tempo è soppressa la destinazione di una consistente quota dei risparmi conseguenti alla trasformazione in part -time ai fondi incentivanti degli enti (prima era 30% risparmi di bilancio, 50% a finanziamento mobilità, 20% ad integrazione dei fondi; ora è diventato 30% a risparmi di bilancio e 70% al finanziamento della mobilità).

Pertanto, anche se non sono molti, vengono tolte risorse al FUA, da destinare come salario accessorio a tutti i dipendenti del Corpo Nazionale

Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strutturali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

omissis

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.

omissis

Commento: il Corpo Nazionale è stato escluso dagli ulteriori tagli previsti da questo articolo in sede di modifica parlamentare ed è vitale che questo sia avvenuto, poichè avrebbe significato, oltre al taglio dei Dirigenti un'eguale decurtazione, fino al 20%, di quote di personale, con evidenti ulteriori ricadute sul servizio.